

3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 9 settembre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Montecucco Sangiovese» trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Montecucco» a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A15232

DECRETO 15 novembre 2011.

**Sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 195 del 23 agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 recante la deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizio-

ni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 261 del 9 novembre 2011;

Vista, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2011 che prevede la predisposizione di un decreto di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011;

Visti gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportanti, rispettivamente, il formato grafico e le dimensioni per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, le indicazioni di cui all'art. 3 del citato decreto devono essere interamente leggibili una volta che il contrassegno di Stato sia stato applicato sui recipienti;

Ritenuto opportuno limitare il periodo di deroga posto con il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 e, inoltre, consentire ai soggetti imbottigliatori l'apposizione del contrassegno di Stato, condizione necessaria per consentire l'immissione al consumo delle produzioni di vino DOCG e DOC, mediante le macchine etichettatrici attualmente in uso;

Considerata la riunione tenutasi, in data 8 novembre 2011, presso l'ICQRF di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., le Associazioni di categoria, le Organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo, nonché con i Consorzi di tutela dei vini riconosciuti, nel corso della quale i partecipanti della filiera vitivinicola hanno individuato, tra le soluzioni grafiche proposte dall'Istituto Poligrafico, i modelli di contrassegni di Stato DOCG e DOC allegati al presente decreto;

Vista la nota prot. n. 2030 del 14 novembre 2011 con la quale la Regione Puglia ha trasmesso il parere favorevole della Commissione Politiche Agricole;

Decreta:


#### *Articolo unico*

1. Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 indicato nelle premesse e pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione.

Roma, 15 novembre 2011

*Il Ministro:* ROMANO



F.to 80,0 x 17,0 mm.



F.to 105,0 x 17,0 mm.



F.to 120,0 x 17,0 mm.




F.to 80,0 x 17,0 mm.



F.to 105,0 x 17,0 mm.



F.to 120,0 x 17,0 mm.



## ALLEGATO 2

*A. Formato carta colla:*

1. Larghezza 120,0 mm  $\pm$  0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm  $\pm$  0,5 mm.

*B. Formato autoadesivo:*

1. Larghezza 105,0 mm  $\pm$  0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm  $\pm$  0,5 mm.

*C. Formato autoadesivo personalizzato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011:*

1. Larghezza 80,0 mm  $\pm$  0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm  $\pm$  0,5 mm.

11A15330

DECRETO 17 novembre 2011.

**Modifica del decreto 28 settembre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.**

## IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2011 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 7 novembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Sale Marino di Trapani» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 9 settembre 2011, numero di protocollo 17003;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 28 settembre 2011 alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

*Il direttore generale ad interim: VACCARI*

11A15381

DECRETO 17 novembre 2011.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia per lo sviluppo – Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

## IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 3 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009 con il quale il laboratorio Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, Via degli Opifici n. 1 - Zona industriale di Bazzano, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 ottobre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 ottobre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

